



Tribunale di Salerno
PRESIDENZA/DIRIGENZA
Via Dalmazia – Cittadella Giudiziaria – Edificio B “Diego Tajani” – 84123 Salerno
e-mail: tribunale.salerno@giustizia.it

Oggetto: **D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.**

Richiamate le disposizioni del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;

Richiamate le precedenti disposizioni organizzative a firma congiunta per la parti qui non modificate prot. n. 7127.U del 14/10/2021 recante “Decreto legge 127/2021 – Misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID – 19 e Decreto legge 139/2021” e prot. n. 8269.U del 29/11/2021 recante “Impiego delle certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico e negli uffici giudiziari. Legge 19.11.2021 n. 165 di conversione con modificazioni, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening). Ulteriori disposizioni operative”;

Letta e richiamata la ministeriale del Capo Dipartimento prot. n. 6977.U del 13.1.2022 recante misure organizzative circa il decreto legge suindicato;

si dispone

A far data dal **15 febbraio p.v.** il personale amministrativo ed equiparato soggetto all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 quater del decreto legge di cui in premessa, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o guarigione di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto legge n. 52/2021;

è vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo sopra riportato;

alla violazione del divieto suindicato consegue la sanzione prefettizia di cui all'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio, n. 35, stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500, fermo restante quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

alla violazione del divieto fanno seguito le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti;

nel caso in cui i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione sopra indicata o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli stessi sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022;

per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;

sono delegate per il tribunale di Salerno a far data dal 17 gennaio la dirigente dottoressa Francesca Del Grosso e la dottoressa Ornella De Rosa, e confermate le dottoresse Monica Bisogno e Anna Oliva nelle ipotesi di seguito elencate:

- a) per le persone non censite nella piattaforma *NoiPA*;
 - b) per il personale in servizio presso altri uffici giudiziari, attualmente distaccato o assegnato temporaneamente presso il Tribunale di Salerno;
 - c) nella giornata del sabato;
 - d) in caso di malfunzionamento della soluzione di verifica automatizzata, anche a richiesta;
 - e) in caso di assenza simultanea degli addetti alla verifica mediante il portale *Noi-PA*;
- Ci si riserva ulteriori disposizioni al pervenimento di nuove ministeriali.

Si comunichi e si pubblichi sul sito web sezione dedicata.

Salerno, 14/01/2022

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
FRANCESCA DEL GROSSO



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
GIUSEPPE CIAMPA

